

STATUTO

del

Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)

Capo I - Generalità

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è costituito, tra i Comuni di:

Ascona, Avegno Gordevio, Brione sopra Minusio, Brissago, Cadenazzo, Camorino (parzialmente), Caviano, Cavigliano, Cevio, Cugnasco - Gerra (limitatamente al Piano), Contone, Gerra Gambarogno, Gordola, Gudo, Intragna (limitatamente a Intragna paese, Calezzo, Costa e Golino), Lavertezzo (limitatamente al Piano), Locarno, Losone, Magadino, Maggia, Minusio, Muralto, Orselina, Piazzogna, Ronco sopra Ascona, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Sant'Antonino, Tegna, Tenero-Contra, Verscio e Vira Gambarogno

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri di cui al cpv. 1.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di:

- raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali convogliate agli impianti
- trattamento e smaltimento dei fanghi.

Art. 3 Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi.
- b) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi

Art. 4 Sede

La sede del Consorzio è a Locarno.

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione della gestione.

Essi stanno in carica un quadriennio.

Il Consiglio consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

a) Consiglio consortile

Art. 7 Composizione

Ogni Comune ha diritto ad un consigliere delegato ogni 2'000 abitanti o frazione superiore alla metà, ritenuto il diritto ad almeno un delegato per Comune.

La ripartizione dei consiglieri delegati tra i Comuni é stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione residente permanente di fine anno pubblicata sull'Annuario statistico ticinese. Per i Comuni che partecipano solo parzialmente al Consorzio, la popolazione residente permanente verrà considerata proporzionalmente all'interessenza.

Art. 8 Elezione

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, a norma dell'articolo 13 cpv. 1 lett. o) della LOC, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

È eleggibile ogni cittadino domiciliato nei Comuni consorziati.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 9 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal preventivo in quanto superino l'importo annuo di competenza della Delegazione consortile di cui all'art. 16;
- c) approva le opere consortili sulla base di progetti e preventivi definitivi e il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- d) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto e la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- e) adotta i regolamenti consortili;
- f) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo;
- g) fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lett. c) decadono, se non sono utilizzati;
- h) nomina tra i suoi membri:
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - 2 scrutatori
- i) nomina, nella seduta costitutiva, la Delegazione consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della gestione.

Art. 10 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e segg.

Art. 11 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione si tiene entro la fine del mese di aprile ed è dedicata principalmente all'esame della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione si tiene entro la fine di novembre ed è dedicata principalmente del conto preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

b) Delegazione consortile

Art. 12 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 7 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri. E' auspicata una adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio, riservato il rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 13 Elezione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi partitici che lo compongono.

La carica di membro della Delegazione consortile é incompatibile con quella di Consigliere di Stato nonché di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Sono inoltre applicabili i motivi di incompatibilità di cui all'art. 83 della LOC.

Art. 14 Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è nominato dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

Art. 15 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il Vice presidente;
- f) nomina i dipendenti del Consorzio;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- i) cura l'esecuzione e l'applicazione dei regolamenti consortili.

Art. 16 Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 80-81-82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Per agevolare la gestione di oggetti di sua competenza la Delegazione può organizzarsi istituendo dei dicasteri o delle commissioni.

La Delegazione consortile nomina un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'articolo 171a cpv. 2 LOC.

La Delegazione consortile può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo annuo di CHF 50'000.--.

c) Commissione della gestione

Art. 17 Composizione

La Commissione della gestione si compone di 7 membri.

Art. 18 Elezione

La Commissione della gestione é eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Sono eleggibili anche i subentranti dei membri eletti nella Delegazione.

Art. 19 Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analoga delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge organica comunale.

La Commissione della gestione ha diritto di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti allestiti dall'organo peritale di controllo e di richiedere informazioni supplementari.

Capo III - Finanziamento e gestione

Art. 20 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) gli incassi per le prestazioni fornite a terzi;
- c) i sussidi;
- d) prestiti da terzi.

Art. 21 Quote di partecipazione

A. Quote di partecipazione dei Comuni

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano alle spese del Consorzio, comprese quelle di investimento, in base ad una chiave di riparto che considera tre categorie di parametri:

- a) Parametri relativi alla popolazione, con un peso totale del 40%:
 - popolazione residente
 - pernottamenti del settore alberghiero
 - pernottamenti del settore para-alberghiero.
- b) Parametri relativi alle acque, con un peso totale del 40%:
 - quantitativi di acqua potabile erogata
 - quantitativi di acque chiare immesse nelle canalizzazioni consortili.
- c) Indice di forza finanziaria con un peso del 20%:
 - Indice di forza finanziaria (IFF)
 - popolazione finanziaria.

La ripartizione del peso relativo dei singoli parametri avviene, all'interno delle due categorie a) e b), proporzionalmente ai loro valori annui complessivi (totale dell'insieme dei Comuni).

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Popolazione residente:

Fonte dei dati: cancellerie comunali
Valutazione: un abitante corrisponde a 1 AE
Anno: popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente l'allestimento del preventivo.

2. Pernottamenti del settore alberghiero:

Fonte dei dati: enti turistici locali
Valutazione: pernottamenti del settore alberghiero: 365 giorni = 1.2 AE
Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.

3. Pernottamenti del settore para-alberghiero:

Fonte dei dati: enti turistici locali
Valutazione: pernottamenti del settore para-alberghiero : 365 giorni = 0.5 AE
Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.

4. Quantitativi di acqua potabile erogata:

Fonte dei dati: aziende acqua potabile
Valutazione: m³ annui di acqua erogata
Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili
Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo maggiorata del 25%. La determinazione della media avviene in modo differenziato secondo i comprensori dei precedenti Consorzi.

5. Quantitativi di acque chiare:

Fonte dei dati: misurazioni nell'ambito del PGS consortile
Valutazione: calcolo m³ annui di acqua sulla base di misure in rete
Anno: ultimi dati disponibili. Verifica periodica dei quantitativi, di regola ogni 4 anni.

6. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: proporzionalmente alla popolazione finanziaria
Anno: ultimi dati disponibili.

7. Popolazione finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: abitanti per Comune
Anno: ultimi dati disponibili.

La chiave di riparto è parte integrante dello Statuto e viene calcolata ogni anno nell'ambito dell'allestimento del preventivo. Essa fa stato anche per il calcolo del riparto inerente al consuntivo del medesimo anno.

Il parametro acque chiare sarà applicato, per il calcolo della chiave, appena saranno disponibili le misurazioni delle immissioni di acque chiare nelle canalizzazioni consortili da tutti i Comuni del Consorzio. Fanno stato le misurazioni effettuate nell'ambito dell'allestimento del PGS consortile. Fino alla disponibilità di tali dati il parametro non viene applicato.

B. Quote di partecipazione delle industrie

Le industrie con più di 300 AE (calcolati in ragione di un carico idraulico di 500 l/AE, un carico organico di 90 g COD/AE e un carico di fosfati di 2 g Ptot/AE), che superano di almeno 1.5 volte il rapporto COD o Ptot rispetto al carico idraulico, partecipano ai costi di esercizio, compresi gli ammortamenti, degli impianti consortili, esclusi i costi di esercizio e di investimento della rete.

La quota di partecipazione di queste industrie è ottenuta moltiplicando il carico di COD misurato dalle industrie stesse e comunicato regolarmente al Consorzio, con il costo medio di abbattimento del COD negli impianti del Consorzio e calcolato annualmente dal consorzio medesimo.

La verifica dei valori di carico spetta alla Sezione protezione aria, acque e suolo del Dipartimento cantonale del territorio. Il Consorzio può imporre alle industrie, che rientrano in queste categorie, la posa di un campionatore automatico e di un misuratore delle portate per eseguire controlli propri.

Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

Art. 22 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, nonché di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 23 Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 24 Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate, esse possono essere approvate solo con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 25 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse, riferisce al Consiglio, la Delegazione consortile.

Art. 26 Opere consortili

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Capo IV - Norme varie

Art. 27 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il Direttore o il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 28 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili é dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 29 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.

È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte della Sezione degli enti locali, per delega da parte del Consiglio di Stato.

Norma transitoria 1: Terreni

Il Consorzio assume in proprietà dal CDL i mappali n. 2200 RFD Brissago e 5123, 5153, 4169, 5343, 5344, 4194 e 5359 RFD Locarno sui cui sono attualmente ubicati gli impianti di smaltimento di Brissago, Foce Maggia e Foce Ticino.

A compenso di tale trapasso, i Comuni facenti parte dei consorzi CDA, CDG, ATVC e MBV verseranno per la durata di 20 anni dalla costituzione del Consorzio un supplemento pari alla chiave di riparto di loro spettanza (art. 21 del presente Statuto) su un importo annuo fisso e non indicizzabile di CHF 1'000'000.

Questo importo sarà incassato dal Consorzio e dedotto dal contributo richiesto ai Comuni ex CDL, sempre secondo la chiave di riparto stabilita dall'art. 21 del presente Statuto.

Locarno, 16 ottobre 2008